



COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 – Fax. 0827/39380

www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: conzacampania@libero.it

Oggetto: DPCM del 30 settembre 2021 - Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali. Avviso pubblico per la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole. 3^a Annualità.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- I commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 così come modificati dal comma 313 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall'art. 243 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 stabiliscono che “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1 comma 6 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1 comma 6 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
- Il DPCM del 30 settembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 2021 relativo alle modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo Comuni Marginali, individuati sulla base dell'indice di vulnerabilità sociale e colpiti dal fenomeno di spopolamento, assegna a questo Ente per l'intero periodo 2021-2023 la somma di Euro 105.263,40 al fine di promuovere la nascita di nuove attività economiche ed il ripopolamento sul territorio comunale, mediante interventi di sostegno economico alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati;
- Con Delibera CIPE n. 8 del 2015 si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione europea 2014-2020 nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dei servizi essenziali attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Considerato che:

- con D.G.C. n° n° 12 del 09/03/2022 l'Amministrazione Comunale procedeva alla presa d'atto dell'attribuzione del Fondo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e alla nomina del RUP, destinando le somme del Fondo relative alla prima annualità per il finanziamento dell'azione B) del DPCM, ossia “Concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

- con Determinazione n. 202/377 del 20/10/2023 tenuto conto della carenza di personale interno dell'Ente, e vista la specificità della materia oggetto del <<Fondo Comuni Marginali>> unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a carico degli uffici comunali, si procedeva all'affidamento diretto alla Projenia SCS dell'incarico di Assistenza tecnica e Consulenza nell'attuazione del Programma Fondo Comuni Marginali relativamente alla prima annualità.

Tutto ciò premesso e considerato,

EMANA IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Conza della Campania (AV), ovvero per l'avvio di nuove attività economiche nel suddetto territorio

DPCM del 30 settembre 2021 *Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023* pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021.

Art. 1 – Contesto e finalità dell'Avviso pubblico

1. Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico destinato alla per la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Conza della Campania (AV), ovvero per l'avvio di nuove attività economiche nel suddetto territorio secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM del 30 settembre 2021 sopra richiamato.
2. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Art. 2 – Dotazione finanziaria e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il DPCM del 30/09/2021 a favore del Comune di Conza della Campania ammonta ad Euro 105.263,40 di cui come previsto dal DPCM, una quota relativa ad un terzo, quindi **Euro 35.087,80**, sarà utilizzata nella terza annualità -anno 2023- per il finanziamento delle iniziative a valere del presente Bando, collocate utilmente in graduatoria.
 2. Il Comune di Conza della Campania intende finanziare progetti per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso l'apertura di un'unità operativa ubicata sul territorio comunale, ovvero per l'avvio di nuove attività economiche nel suddetto territorio, prevedendo la concessione di un **contributo a fondo perduto per un importo massimo di euro 11.695,90** per ogni iniziativa ammissibile a finanziamento e collocata utilmente in graduatoria, fino a concorrenza finale della dotazione finanziaria prevista per tale annualità. L'erogazione dei contributi verrà effettuata successivamente al ricevimento ed accreditamento degli stessi al Comune di Conza della Campania.
 3. L'amministrazione si riserva di valutare l'opportunità di incrementare l'ammontare della sovvenzione massima qualora vi siano somme eventualmente non erogate, in misura proporzionale al numero di istanze presentate e ritenute ammissibili.
 4. Qualora l'importo totale dell'investimento sia inferiore al massimale di contributo erogabile il Comune rimodulerà in quota parte l'entità dello stesso fino a concorrenza della copertura delle spese ammesse a finanziamento.
 5. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a saldo all'atto della presentazione di fatture anche non quietanzate pari al 100% della spesa totale di progetto. Si precisa che tutte le transazioni finanziarie dovranno avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario intestato al fornitore riportante la seguente dicitura sia sulla fattura che nella causale del bonifico: *"Spesa co-finanziata nell'ambito del Fondo Comuni Marginali II annualità DPCM 30/09/2021 CUP..."*.
- Il beneficiario ha facoltà di fare richiesta di anticipazione pari al 50% dell'ammontare complessivo del contributo concesso esibendo il modello predisposto dal comune (Allegato C) comprensivo dei seguenti

documenti:

- a. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
- b. comunicazione di avvenuto inizio delle attività relative all'intervento, con indicazione della relativa data;
- c. documentazione contabile a giustificazione della spesa con la precisa identificazione del lavoro/bene/servizio. Le fatture oltre che in copia devono essere prodotte in formato xml o p7m e devono riportare la precisa identificazione del bene cui si riferisce (con eventuale matricola o numero seriale) e la seguente dicitura: "Spesa co-finanziata nell'ambito del Fondo Comuni Marginali DPCM 30/09/2021" includendo il "Codice unico di progetto" (CUP) assegnato dal Comune;
- d. estratto del registro Iva acquisti e registro beni ammortizzabili;
- e. bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili nonché di dotazioni aziendali in genere;
- f. preventivi di spesa; numero di ordine; contratti di fornitura sottoscritti ed accettati tra le parti.

Non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento alla relativa fattura e al cedente.

6. Il contributo verrà erogato mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili ed utilmente posizionate in graduatoria.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I beneficiari sono le "nuove attività economiche" che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Conza della Campania.

Con "nuove attività economiche" si intendono:

- a) le attività regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale, artigianale o agricola) dopo la pubblicazione del presente bando;
- b) le imprese costituenti, vale a dire che al momento della presentazione della domanda sono regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. territorialmente competente come "IMPRESA INATTIVA" impegnandosi entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo a perfezionare l'ATTIVAZIONE dell'impresa presso la C.C.I.A.A. (art.9 L.n. 40/2007);
- c) le attività regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che procedono all'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO dopo la pubblicazione del presente bando;
- d) le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nei territori del Comune di Conza della Campania attraverso apposita unità produttiva.

I FINANZIAMENTI **NON** POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE:

- DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE GIÀ COSTITUITE SUL TERRITORIO DI CONZA DELLA CAMPANIA CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE;
- DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE SONO RISULTATE GIÀ BENEFICIARIE DEL MEDESIMO FONDO *quid est* DPCM 30/09/2021 *Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, annualità 2021.*

2. I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- d) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- e) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera b) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Art. 4 – Condizionalità ex ante Aiuti di Stato

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti *de minimis*, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli

artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il Decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 5 – Cumulo

1. Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con:
 - I. Credito d'imposta industria 4.0;
 - II. Credito d'imposta sud;
 - III. Altri crediti d'imposta;
 - IV. Altri finanziamenti purché le spese del presente progetto non risultino le stesse già inserite in pratiche di altri finanziamenti.

Per la copertura della parte d'investimento non oggetto del contributo ci si può avvalere sia di finanziamenti esterni che di mezzi propri o di entrambi.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. 1. Le risorse concesse possono essere utilizzate per finanziare le seguenti spese:
 - a. **spese di investimento**: devono rappresentare almeno l'80% del progetto di impresa.
Tale voce di spesa comprende: *acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per riadattare spazi per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti; automezzi a condizione che essi siano strettamente necessari all'attività che si intende promuovere (l'attività principale deve riguardare il trasporto di merci); terreni (esclusivamente per l'implementazione di attività imprenditoriali agricole).*
Altre forme di spesa non comprese nel precedente elenco non saranno ritenute ammissibili.
 - b. **spese di gestione**: non possono essere superiori al 20% del costo totale di progetto
Tale voce di spesa comprende: *materie prime, canoni di locazione, canoni di leasing e/ di noleggio di beni strumentali, spese per servizi professionali rese da terzi, spese pubblicitarie, garanzie assicurative e/o fidejussorie, personale dipendente.*
Altre forme di spesa non comprese nel precedente elenco non saranno ritenute ammissibili.
2. La quota parte di contributo impiegata per la copertura delle spese di gestione sarà erogata con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
3. Il Soggetto Interessato, pena la non ammissibilità della domanda, dovrà presentare un piano di investimenti (Allegato B) organico e funzionale, tale da permettere effettivamente, la messa in attività dell'attività economica oggetto di richiesta di contributo ed idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa in termini di produzione, di costi, di spazi e di occupazione.
4. Sono ammesse a finanziamento le sole spese (investimento e/o gestione) sostenute a far data dalla presentazione della domanda ed entro e non oltre 6 mesi dalla comunicazione di ammissione a finanziamento da parte del Comune di Conza della Campania.

Art. 7 – Spese non ammesse

1. Le risorse concesse non possono essere adoperate per investimenti in:
 - IVA qualora recuperabile, tasse, imposte e contributi di natura personale;

- Acquisto di mezzi mobili registrati non necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi oggetto dell'idea progettuale;
- Acquisto di immobili;
- Beni ad uso promiscuo quali Pc, notebook, tablet, telefoni cellulari e simili, non strettamente connessi all'attività oggetto della domanda di ammissione a contributo;
- Beni usati.

8 - Modalità di presentazione della domanda

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano istanza al Comune di Conza della Campania con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti nel presente avviso, mediante trasmissione della seguente documentazione:
 - *Copia del Documento in corso di validità del rappresentante legale;*
 - *Format di domanda Allegato A);*
 - *Progetto di Business Plan Allegato B);*
 - *Preventivi di spesa degli interventi da realizzare corredati da eventuale Computo Metrico a firma di tecnico abilitato;*
 - *Titolo di disponibilità dell'immobile o dichiarazione di impegno del proprietario dell'immobile a concederlo in uso per lo svolgimento dell'attività finanziata.*
2. L'istanza deve essere inviata in formato Pdf esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo del Comune uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it entro e non oltre le **ore 13:00 del 30/10/2025**;
3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, sia la domanda (All.A), sia il Business Plan (All.B) dovranno essere regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa proponente.
5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente.
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Art. 9 – Valutazione delle istanze

1. La valutazione dei progetti sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento, che procederà all'esame delle domande di contributo sotto il profilo dell'ammissibilità e, successivamente, alla valutazione di merito.
2. La valutazione delle istanze – volta ad accertare la regolarità formale delle stesse - verrà effettuata con le modalità di seguito descritte al fine di verificare la:
 - presentazione entro i termini di scadenza previsti;
 - presenza della domanda redatta in conformità agli allegati richiesti;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare del legale rappresentante dell'impresa richiedente.
3. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
4. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili.
5. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Art. 10 - Criteri di valutazione delle domande di partecipazione

1. Superata la fase di ammissibilità anche attraverso la verifica della completezza e della correttezza delle informazioni fornite all'interno degli Allegati A e B, i progetti saranno valutati nel merito in base ai criteri e i relativi punteggi di premialità di cui al successivo punto 2.
2. Criteri di valutazione:

Quota di cofinanziamento a carico del proponente (calcolata in % sul totale del contributo richiesto secondo la formula <i>totale cofinanziamento/totale contributo richiesto*100*0.50</i>)	Max 50 punti
Fino al 5% di cofinanziamento	DA 0 a 5 punti
Fino al 15% di cofinanziamento	Da 6 a 10 punti
Fino al 30% di cofinanziamento	Da 11 a 25 punti
Dal 50% di cofinanziamento	Da 26 a 50 punti
TALE PUNTEGGIO E' RICONOSCIUTO SOLO IN PRESENZA DI PREVENTIVI DI SPESA E/O DOCUMENTAZIONE DIMOSTRANTE LE SPESE CHE IL PROPONENTE DICHIARA DI CO-FINANZIARE	

Impresa Giovanile e/o Femminile	Max 25 punti
Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa proponente si qualifichi come impresa giovanile, ossia quelle imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 39 anni e 364 gg alla data di presentazione della domanda.	15
Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa proponente si qualifichi, ossia quelle imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile: - per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna; - per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica e di quote posseduta da donne; - per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.	10

Settori Economici Premiati	Max 25 punti
Il punteggio viene attribuito se il progetto proposto prevede la realizzazione nel contesto del centro urbano di attività di somministrazione di alimenti e bevande in una superficie aperta al pubblico anche in orario serale	15
Il punteggio viene attribuito se il progetto proposto prevede la realizzazione di una nuova attività turistico-ricettiva extralberghiera riconosciuta ai sensi della legge regionale attualmente in vigore.	10

Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al co-finanziamento, non si terrà conto delle Spese IVA sull'investimento, in quanto le medesime sono recuperabili del soggetto proponente.

3. Il punteggio totale massimo attribuibile all'istanza è pari a 100. Sulla base dei punteggi ottenuti, verrà redatta apposita graduatoria di merito relativa alle istanze pervenute e che abbiano superato positivamente la valutazione di ammissibilità.
4. In caso di parità di punteggio, verrà osservato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 11 – Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria

1. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune di Conza della Campania, alla Sezione "Amministrazione trasparente".
2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale

degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

4. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
5. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

Art. 12 – Obblighi a carico del beneficiario

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - Archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo;
 - comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.
2. Ulteriori obblighi del beneficiario:
 - mantenere per tutta la durata del progetto di investimento, nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione dello stesso, i requisiti di cui all'art. 4 comma 2;
 - non cedere volontariamente, alienare o concedere in locazione l'attività e/o i beni oggetto di agevolazione, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa;
 - non trasferire la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione al di fuori del territorio del Comune di Conza della Campania, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa.

Art. 13 – Controlli e monitoraggio

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente procedimento saranno oggetto di verifica da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente. Inoltre per tutte le iniziative finanziate saranno effettuati controlli *in situ*, sia in itinere che a collaudo.

Art. 14 - Revoche

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli *in loco*, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo sia stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni che, in caso di stipula di polizza fideiussoria.
3. Nel caso in cui, si verifichi il trasferimento della sede o dell'unità produttiva locale al di fuori del territorio del Comune di Conza della Campania prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
4. Nel caso in cui, si verifichi la cessione, l'alienazione o la locazione dell'attività e/o i beni oggetti di agevolazione, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa.
5. Nel caso in cui vengano meno gli impegni assunti ai fini dell'attribuzione del punteggio totale di ammissione e, nello specifico, a collaudo, detto punteggio si riduca di oltre il 10% rispetto al punteggio originariamente attribuito; è in ogni modo oggetto di revoca qualsiasi riduzione del punteggio che pregiudichi l'ammissibilità a finanziamento dei proponenti immediatamente successivi in graduatoria.
6. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con

riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Art. 15 – Informazioni per le procedure di accesso

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - Gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Conza della Campania.
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni e entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Art. 16 – Tutela della privacy

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).
2. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere.

Art. 17 – Responsabile del Procedimento

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Conza della Campania.
2. Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è lo scrivente RUP.
3. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente Avviso pubblico ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Conza della Campania.
3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste all'indirizzo mail protocollo@comuneconzadellacampania.it oppure telefonando al numero 0827-39013.

Conza della Campania, li 07/10/2025

Il RUP
Dott. Massimo Gala

